



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 29-06-2026

Cat. 4 - Cl. 3

Oggetto:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, D.L. N. 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE N. 88/2026.

Nell'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 21:15, nella sala consiliare della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta , Prima convocazione.

A seguito di appello nominale risultano:

LEONI ANDREA	P	MAZZAFERRO MASSIMO	P
STECA MIRKO	P	SUSINO MARTINA	A
MARZIALI MARCO	P	CANIGOLA MOIRA	P
FERRACUTI ELEONORA	P	SOLLINI GIACOMO	A
ZACCARI LETIZIA	P	MORETTI CLAUDIO	A
CONTI MICHELE	P	BRASILI MASSIMO	P
BARCHETTA FRANCESCA	P		

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Il Presidente MAZZAFERRO MASSIMO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. SIMONELLI LUIGI

Sono stati nominati scrutatori i Signori:

ELEONORA FERRACUTI

MICHELE CONTI

MASSIMO BRASILI

Copia per consultazione



**SI PRENDE ATTO DELL'USCITA DALL'AULA DELLA CONSIGLIERA SUSINO MARTINA
CON CONSEGUENTE RIDUZIONE A 10 DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata dall'Assessore al Bilancio, di concerto con il Responsabile dell'Area Finanziaria:

"PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n.117, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. "rottamazione quinquies", ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, del d.l. n. 38 del 2026, limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;
- in conseguenza la scelta di aderire alla procedura di cui ai paragrafi precedenti deve essere approvata dal comune con propria delibera consiliare, avente natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, **con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti**, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione ed al suo successivo accoglimento, **il debitore verserà, unicamente, le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica**, sono, pertanto, abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che **per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n.285 del 1992**, diverse da

Copia per consultazione



quelle irrogate per violazioni tributarie, **la definizione opera limitatamente agli interessi**, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art.30, d.P.R. n.602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contezioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi ed assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende, tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del già più volte citato decreto legge n.38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art.1, comma 95, legge n.199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:



- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026, prevede, al comma 2, che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso predetto comma 2 dispone, altresì, che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga “all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n.199 del 2025, dispone che, a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate la possibilità di contenzioso e risponde ad esigenze di efficiente ed economica gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna, da parte dell'agente della riscossione, prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata al comune di Monte Urano risultano carichi iscritti per complessivi euro 760.161,94, distinti nel seguente modo:

CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA					TOTALE		€ 312.430,03
DI CUI:	CARICO TASSA IMPOSTA	SPESE NOTIFICA	SANZIONI	INTERESSI	INTERESSI RATEAZIONE	TOTALE	
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - COMPRENSIVA DI TRIBUTO PROVINCIALE	€ 120.641,06	€ 518,19	€ 3.488,00	€ 438,19	€ 2.166,89	€ 127.252,33	
TOSAP	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,00	
ICI	Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29-06-2026	€ 29.778,58	€ 29.778,58	€ 12.251,95	€ 2,55	€ 185.069,70	- Pag. 4



- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 127.770, 10, riferiti alle annualità 2021, 2022 e 2023 riferiti a crediti da sanzioni amministrative e CdS, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 129.548,12, derivante dall'importo dei residui al 31/12/2025;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati può essere stimato prudenzialmente nel 30% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio risultano interamente svalutati con il fondo crediti di dubbia esigibilità ed in ogni caso le somme iscritte in bilancio riguardano la sola sorte senza interessi, che in ogni caso deve essere corrisposta;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n.39 del 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al sopra detto Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.40 del 30.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028 e documenti allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.141 del 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 parte economico-finanziaria;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 26/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Piano Integrato di Attività e Organizzazione ("P.I.A.O.")



relativo al triennio 2026-2028;

VISTE le successive variazioni apportate al bilancio di previsione 2026/2028, come sopra approvato, con la deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 05/03/2026, ratificata con deliberazione consiliare n.3 del 29/04/2026, entrambe esecutive nei modi di legge;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

DATO ATTO che, al momento, in relazione al documento contabile in esame, è in corso di acquisizione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7), D. Lgs. n.267/2000, il parere dell'Organo di revisione il cui rilascio, con esito con esito favorevole, costituisce imprescindibile condizione di efficacia del presente atto;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Settore Tributi di questo Comune il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale in materia di approvazione delle variazioni al bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.175, commi 1), 2) e 3), del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO E RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e successive variazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità,

PRESO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati favorevolmente espressi ed acquisiti gli appositi pareri resi, ex artt. 49 e 147bis del d.lgs. n.267/2000, dai competenti funzionari responsabili in ordine alla regolarità tecnica, alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della stessa;



VISTO il parere di conformità all'ordinamento giuridico vigente espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 60, 2^a comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

ACCERTATO che non sussiste conflitto di interessi in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto e che gli uffici competenti ad adottare i relativi pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedurali non hanno segnalato allo stesso alcuna situazione di conflitto, anche potenziale;

RICHIAMATO l'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

PROPONE

- a) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .
- b) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.
- c) DI INVIARE copia del presente atto all'agente della riscossione;
- d) DI DARE ATTO che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente;
- e) DI INVIARE, ai soli fini statistici, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- f) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi di questo Comune affinché provveda agli



adempimenti di cui sopra nei termini all'uopo fissati dalla norma ed a dare concreta esecuzione al presente provvedimento;

- g) RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO è il Responsabile del Settore Tributi di questo Comune il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;
- h) DI DARE ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto e che gli uffici competenti ad adottare i relativi pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali non hanno segnalato allo stesso alcuna situazione di conflitto, anche potenziale;
- i) DI DARE ATTO che, rispetto al presente provvedimento, nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- j) DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Marche nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dal ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000."

L'Assessore al Bilancio
Dott. Marco Marziali

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Marco Giovanni Tomassoni

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'assessore Marziali Marco, così come riportato, anche, nel testo che segue, risultante dalla trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura:



Grazie Presidente. Questo provvedimento, in realtà, si inquadra nelle previsioni della Legge Finanziaria che consente questo Intervento che chiamiamo Rottamazione quinquies e che è praticamente un intervento di rottamazione in analogia anche a quelli che si sono succeduti nel tempo, in questo caso, però, la legge prevede anche che i comuni possano, in qualche maniera, aderire spontaneamente, non è un obbligo, possono aderire spontaneamente a questa iniziativa per tutte le pendenze, per tutti i tributi, i crediti che i contribuenti hanno verso il Comune che sono stati affidati all'Agenzia di Riscossione. Quindi, in realtà, si tratta di un provvedimento che non impegna il Comune in maniera diretta se non per questa adesione, diciamo così, nell'applicazione di questa facilitazione. Questa rottamazione, in realtà, dal punto di vista nostro, adesso non mi dilungo nei dettagli, fermo restando ovviamente prevede un periodo, vi dirò alcune cose così di sintesi perché non vi voglio anche qui leggere la legge, prevede che il periodo di applicazione si basa sui carichi affidati all'Agenzia delle Entrate e di Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Quindi, tutti questi carichi affidati potranno, in qualche maniera, usufruire di questa agevolazione. Si tratterà di presentare telematicamente, a livello centrale, l'adesione del contribuente che potrà usufruire di che cosa? Usufruirà di un vantaggio per quanto riguarda soprattutto la riduzione delle sanzioni e degli interessi che sono stati previsti in sede diciamo così di accertamento e, contemporaneamente, prevede, anche, la possibilità di sanare questo debito fino a un massimo di 54 rate quindi vuol dire un periodo all'incirca di 9 anni. Naturalmente dal punto di vista del contribuente c'è la possibilità di mettersi in regola con questo tipo di situazioni e di fare in modo che anche le casse, tra virgolette, del Comune ne possano usufruire in quanto si tratta di crediti ormai in qualche maniera entrati in una situazione di difficoltà e, quindi, in realtà, il Comune in questo avrebbe un eventuale vantaggio. Poi, magari, vi dico anche delle cifre che sono state stimate dall'ufficio, si tratterebbe anche di smaltire una serie di residui attivi del Bilancio del Comune che così potrebbero in qualche maniera essere elisi. Si tratta di diminuire la possibilità di contenzioso perché, naturalmente, poi alcuni di questi possono sfociare in situazioni di contenzioso, mentre l'adesione alla rottamazione prevede che, in realtà, c'è una rinuncia da parte del contribuente del contenzioso e, naturalmente, anche questo comporterà una riduzione del carico di lavoro degli uffici amministrativi, quindi, in realtà, dal nostro punto di vista, la proposta di aderire a questa operazione vede tutta una serie di vantaggi che non possiamo tra virgolette non considerare.

Riguardo alla nostra situazione specifica, ripeto, è stata fatta una valutazione per quanto riguarda i crediti iscritti e abbiamo qui un carico di crediti iscritti che possono essere interessati alla nostra situazione per un totale di 758 mila 775 euro, scusate, 760 in quanto io ho la delibera senza la correzione, però vi è stata comunicata la correzione. Adesso non so se le altre cifre, poi, rientrano nella somma in qualsiasi caso per darvi un'idea di che parliamo: per quanto riguarda i crediti di natura tributaria abbiamo Tasse di rifiuti soldi urbani, con tasse si accredito che sono di 120 mila euro circa, con le spese di notifica che ammontano a 518 mila euro;



sanzioni per 3 mila e 400 euro;

interessi per 438 euro;

e gli interessi di eventuali rateazioni di 2 mila e 166 euro per un totale di 127 mila euro.

Poi abbiamo l'altra parte consistente che riguarda l'ICI che è per 141 mila e 333 euro.

Spese di notifica 1.702 euro.

Sanzioni per 29 mila e 778 euro.

Interessi 12 mila e 251 euro, per un totale di 185 mila euro.

Poi abbiamo invece le sanzioni amministrative, perché anche queste rientrano nelle opzioni di rottamazione, sono sanzioni al Codice della Strada e sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le sanzioni al Codice della Strada parliamo di 421 mila euro a cui vanno assommate le spese di notifica per 8 mila e 301 euro e interessi di rateazione per 1.386.

Abbiamo, invece, le sanzioni amministrative per 16 mila euro, per un totale di questa seconda parte tra sanzioni amministrative e Codice della Strada di 447 mila euro quindi un totale di 760 mila che è quella cifra che qui adesso è stata corretta.

Quindi, in realtà diciamo che questi carichi affidati potrebbero trovare una qualche destinazione. In più vi dico la stima dell'ufficio in base anche a uno storico dell'andamento di questo tipo di operazioni, si stima che il recupero di queste cifre potrebbe aggirarsi intorno al 30 per cento delle cifre, ovviamente è una stima veramente di prima massima. Per tutto ciò considerato, comunque, non vediamo motivi per non aderire a quest'operazione e anticipando anche che naturalmente la norma dà anche la facoltà ai comuni di procedere invece con una rottamazione che definiremo locale, che sarà invece elaborata da un regolamento che dovremmo comunque portare all'approvazione del Consiglio Comunale che potrà in qualche maniera andare anche nella direzione dei crediti che invece sono dell'Ente o delle Agenzie Riscossioni Locali a cui è stato affidato.

Quindi, è intenzione dell'Amministrazione procedere in entrambe le strade. Quello che votiamo stasera, però, è l'adozione all'adesione alla rottamazione quinquies, come prevista dalla Legge Finanziaria. Grazie.

PRESO ATTO dell'apertura della discussione e dei seguenti interventi, riportati nei testi risultanti dalle trascrizioni di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura:

CONSIGLIERE CANIGOLA MOIRA

Assessore per capire, lei ha parlato di imposta o di sanzione, di interessi, di spese di notifica, di diverse voci. Il contribuente che aderisce e chiede la rottamazione della cartella paga il totale di quanto dovuto o ne paga solo una percentuale? Il Comune in soldoni perde una parte importante di questo gettito che dovrebbe recuperare? ...(intervento fuori microfono)... Sanzioni e interessi è la parte che il cittadino viene esentato se aderisce su questo aspetto ...(intervento fuori



microfono)... Adesso parliamo di quelle nazionali, via.

ASSESSORE MARZIALI MARCO: Conferma che il vantaggio per il cittadino consiste nel risparmio sul pagamento di sanzioni ed interessi.

PRESO atto dell'allegato parere favorevole reso, relativamente alla sopra descritta proposta di deliberazione, da parte del Revisore dei Conti di questo Comune, giusto verbale nr.12 del 19/06/2026;

UDITO, quindi, il Presidente dell'Assemblea il quale, preso atto dell'assenza di interventi, invita il consiglio a votare in relazione al punto in esame;

Con il seguente risultato di apposita VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti: n.10

Votanti: n.10

Voti favorevoli alla proposta di deliberazione in oggetto: n.10

II CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .
2. DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.
3. DI INVIARE copia del presente atto all'agente della riscossione;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente;
5. DI INVIARE, ai soli fini statistici, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;



6. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi di questo Comune affinché provveda agli adempimenti di cui sopra nei termini all'uopo fissati dalla norma ed a dare concreta esecuzione al presente provvedimento;
7. RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO è il Responsabile del Settore Tributi di questo Comune il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;
8. DI DARE ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto e che gli uffici competenti ad adottare i relativi pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali non hanno segnalato allo stesso alcuna situazione di conflitto, anche potenziale;
9. DI DARE ATTO che, rispetto al presente provvedimento, nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
10. DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Marche nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dal ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune,

A seguito di altra apposita votazione palese, resa per alzata di mano, che ha generato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.10

Votanti: n.10

Voti favorevoli: n.10

IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

del D.Lgs. 267/2000.

Copia per consultazione



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MASSIMO MAZZAFERRO

Il Segretario Comunale
Dott. LUIGI SIMONELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D. Lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia per consultazione



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

Proposta n. 6 del 23-05-2026

Assessorato: **Bilancio**

Ufficio: **CONTABILITÀ - PERSONALE**

Oggetto:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, D.L. N. 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE N. 88/2026.

Il sottoscritto Responsabile del servizio CONTABILITÀ - PERSONALE, in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto, per quanto concerne la sua **REGOLARITA' TECNICA** anche attestando, a riguardo, la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, esprime parere: **Favorevole** ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, comma 1 e 147bis del d.lgs. n.267/2000 e successive variazioni.

Lì, 18-06-2026

Il Responsabile

SERVIZIO CONTABILITÀ - PERSONALE

Rag. MARCO GIOVANNI TOMASSONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D. Lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

Proposta n. 6 del 23-05-2026

Assessorato: **Bilancio**

Ufficio: **CONTABILITÀ - PERSONALE**

Oggetto:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, D.L. N. 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE N. 88/2026.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto, per quanto concerne la sua **REGOLARITA' CONTABILE**, esprime parere: **Favorevole** ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, comma 1 e 147bis del d.lgs. n.267/2000 e successive variazioni.

Copia per consultazione

Lì, 18-06-2026

Il Responsabile

AREA FINANZIARIA-CONTABILE

Rag. MARCO GIOVANNI TOMASSONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.